COMUNE DI RASSA

- Ordinanza N° 02 del 03 aprile 2025 -

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO SULLA PISTA VALGRONDA

NEL TRATTO DALLA CAPPELLA RIVEIT ALL'ALPE CONCRENNO

PER MOTIVI DI SICUREZZA E DI PUBBLICA INCOLUMITÀ'

IL SINDACO

VISTI

l'art. 6, comma 4 lett. b), e comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che conferisce ai comuni, il potere di stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;

VERIFICATA l'urgente necessità di garantire la sicurezza pubblica lungo la pista Valgronda nel tratto compreso tra la "Cappella Riveit" e l'Alpe Concrenno, in quanto il tracciato presenta criticità dovute all'attraversamento di un torrente, il quale, in caso di piena, rende impossibile il transito in sicurezza e che inoltre un tratto della pista presenta una forte pendenza con tornanti stretti, oltre a tratti privi di protezioni adeguate e un fondo sconnesso che ne rende pericoloso il passaggio;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'istituzione del divieto di transito temporaneo della pista al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità con idonei ostacoli ed apposita segnaletica, in attesa di e di approvare un regolamento disciplinante il transito in sicurezza ed una idonea regolamentazione dei posteggi con lo scopo di garantire un utilizzo ordinato e sicuro della pista, quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza;

VISTO l'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e l'art. 6 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);

O R D I N A

per le motivazioni espresse in premessa, per il fine della pubblica e privata incolumità, che qui si intendono integralmente richiamate:

- ✓ il ***divieto di transito*** sulla pista agro – silvo-pastorale, agli autoveicoli, motoveicoli e mezzi operativi meccanici dalla "cappella Riveit" all'alpe Concrenno con decorrenza dalla data odierna e fino a nuova disposizione;
- ✓ l'apposizione della necessaria segnaletica di divieto transito con cartellonistica conforme al codice della strada e con appositi ostacoli fisici che ne impediscono il transito;

COMUNE DI RASSA

E’ abrogata qualsiasi altra disposizione relativa alla pista in questione in contrasto con la presente ordinanza

D I S P O N E

- ✓ La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sulle bacheche del Comune;
- ✓ l’invio al Comando Gruppo Carabinieri – Forestali di Scopa, ed alla Prefettura di Vercelli;
- ✓ che in caso di violazione alla presente ordinanza sia applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza di provvedimenti legalmente dati;

A V V E R T E

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Rassa.

Rassa dalla residenza municipale, 03.04.2025

COMUNE DI RASSA Prov. di Vercelli

Il Sindaco
Michele BARBAGLIA